



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 11 del 2015

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.°86148 del 1.9.2014 – dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale di Verona).

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.°86148 del 1.9.2014 – dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale di Verona), redatto dalla dirigente del Servizio Laboratori della suddetta Agenzia presso gli Uffici del S.I.A.N., d.ssa Francesca Daprà, relativo all'accertamento effettuato a seguito di una presunta segnalazione di una intossicazione alimentare il 09.04.2014, presso il Supermercato Martinelli di Villafranca – VERONA ove è stata rinvenuta e sottoposta a Blocco Ufficiale, ai sensi dell'art. 54 del Reg. 882/04, una partita di 18 cartoni da Kg. 3 circa di pomodori ciliegino prodotti dalla ditta corrente in Vittoria, C/da Piano Savia s.n., di cui è titolare la Sig.ra **BELHASSINE Monia**, nata a Seliana (Tunisia) il 10.03.1972 e residente in Vittoria, C/da Piano Savia s.n.;

Visto il Verbale n.° 1MR EP del 14.4.2014 della ULSS 22 Regione Veneto di prelevamento in cui, tra l'altro, si riporta l'indicazione della confezione così come segue: *pomodoro ciliegino in cassetta "LE PRIMIZIE" ORIGINE SICILIA - CAT. II peso netto Kg 3 Ditta BELHASSINE MONIA via Saturno 9 Scoglitti (RG)* nonché copia della busta recante il timbro di spedizione con data 06.08.14 e ricevuto in data 25.08.2014;

Vista la nota prot. n.° 39506 del 16.4. 2014 avente ad oggetto: *non conformità riscontrata all'analisi di prima istanza relativa al campione di "Pomodori" RdP 362672. Modalità di richiesta dell'analisi di REVISIONE* – con la quale si trasmetteva alla ditta BELHASSINE MONIA in Contrada Piano Savia – Vittoria il rapporto di prova delle analisi dal quale si evidenziava la violazione dell'art. 23 del D. Lgs. n.° 194/95 per l'impiego di sostanza attiva FENARIMOL non autorizzata e si informava sulla facoltà di chiedere l'analisi di revisione entro il termine massimo di 15 giorni stabilito dall'art. 1 della Legge 283/61, con espresso avvertimento che decorso inutilmente tale termine il campione RdP 362672 sarebbe stato considerato non regolamentare;

Vista la nota prot. n.° 22253 del 23.4.2014 avente ad oggetto: *Campione di pomodori ciliegino n.° 1 MREP prelevato in data 14.04.2014; esito non regolamentare per presenza di sostanza attiva non autorizzata. Riferimenti, inviata al SIAN della ASP n.° 7 di Ragusa* evidenziando la presunta violazione dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 194/95 per impiego di sostanza attiva FENARIMOL non autorizzata per avviare i provvedimenti di competenza;

Atteso che a carico della Sig.ra BELHASSINE Monia, sopra generalizzata, nella qualità di titolare dell'attività di *Produzione primaria di ortaggi in serra*, con gli atti sopra citati è stata accertata la violazione di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. 194/95 vigente all'epoca dei fatti;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del combinato disposto del medesimo art. 23, comma 2, D. Lgs. 194/2014, in vigore all'epoca dei fatti, con l'art. 2, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 30.12.1999, n.° 507 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni (€ . 7.746,85) a lire novanta milioni (€46.481,12), per



cui nel verbale veniva indicata somma di €. 15.493,70, **pari al doppio del minimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che, il verbale di contestazione di violazione è stato materialmente notificato il 08.09.2014, alla Sig.ra BELHASSINE Monia, nella qualità di titolare, a mezzo raccomandata A.R. n.° 125081099763 del 31.07.14 dall'Ufficio Postale di Verona, specificando alla stessa la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 15.493,70 oltre €. 432,52 per spese di analisi, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Comune di Vittoria) ex art. 18, L. 689/81;

Vista la nota prot. 4588 del 2.10.2014 con la quale il Comune di Vittoria trasmette per competenza, in ossequio al D.D.G. del 13.06.2013 della Regione Sicilia, le memorie difensive, pervenute al suddetto Comune il 29.09.2014, all'ASP n.° 7 di Ragusa, quale Autorità Competente in materia;

Visto il verbale di audizione personale della ricorrente, sostituita, giusta delega, dall'Avv. Francesca Pizzenti, in data 8 gennaio 2015;

Vista la nota prot. n.° 110712 del 6.11.2014 con la quale l'ARPAV controdeduce agli scritti difensivi;

Vista la nota prot. n.° 58971 del 12.11.2014 con la quale l'ULSS 22 Regione Veneto controdeduce agli scritti difensivi;

Dato Atto che il fatto contestato è stato accertato in data 9.4.2014 per cui non vanno applicate le modifiche apportate dall'art. 15 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 17.04.2014 (pubblicato sulla GURI 27 maggio 1995, n. 122, S.O.) all'art. 23 del D.Lgs. 17.3.1995, n. 194, in ogni caso meno favorevoli per la ricorrente;

Accertato che nel caso di specie la attività di indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione di presunta intossicazione alimentare, acquisita dall'ARPAV in data 9.4.2014 a cui è seguita una ispezione con il verbale di prelievo n.° 1 MR EP del 14.04.2014, e l'accertamento della non conformità con rapporto n.° 362672 rev. 0 a firma del dirigente chimico Dr. Francesco Daprà, datato 16.4.2014, spedito il 06.08.14 e ricevuto dalla ditta destinataria il 25.08.2014;

Che dalla notifica dell'accertamento decorre il termine massimo (quindi perentorio) di 15 giorni (art. 1 legge 283/62) entro cui chiedere, unitamente alla nomina di un difensore di fiducia, le analisi di revisione;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, della legge 689/81 non essendo avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

Accertato anche che il verbale di contestazione dell'01.09.2014 è stato materialmente notificato alla ditta destinataria in data 08.09.2014, oltre il termine di cui all'art. 14 comma 2 della L. 689/81 (90 giorni), in quanto, come precisa l'ARPAV, nelle proprie controdeduzioni (*cf. nota prot. n.° 110712 del 6.11.2014*), l'indirizzo della ditta non era riportato con dettaglio sufficiente e l'Ufficio Postale di Vittoria non è stato in grado di recapitare per ben due volte né la Raccomandata AR né la successiva AG (inoltrate rispettivamente il 02.07.2014 e il 31.07.2014), la quale ARPAV precisa ancora che l'indirizzo è stato poi ricavato, dopo varie ricerche, accedendo alla banca dati della Camera di Commercio, che ha consentito di completare l'indirizzo ed inviare gli atti di interesse tra cui la comunicazione di non conformità;

Che, pertanto, il mancato recapito non è addebitabile ad un comportamento omissivo o commissivo della ditta ricorrente, come si preciserà in seguito;

Che la notifica del verbale di contestazione, trasmesso già in data 1.09.2014 e ricevuto il successivo 08.09.2014, è avvenuta, comunque, prima che la ditta potesse esercitare tale diritto di revisione (nei 15 giorni) decorrente dalla notifica del 25.08.2014;



Dato Atto che l'ULSS 22 (cfr nota prot. n.° 58971 del 12.11.2014) nelle proprie controdeduzioni ricostruisce il circuito commerciale della merce in questione nel modo seguente: consegna DDT n.° 41 dell'1.4.2014 dalla Ditta Belhassine Monia c.da Piano Savio CP 1 Vittoria alla ditta FRU VER Verona di colli 268 di pomodoro ciliegino; consegna DDT 44 del 5.4.2014 alla ditta FRUVER di colli 279 di pomodoro ciliegino; consegna di cui al DDT/fattura 002604 del 7.4.2014 dalla FRU VER alla ditta Supermercati Martinelli di colli 100 pomodoro ciliegino; la stessa precisa altresì che il Campionamento Ufficiale del 14.4.2014, con Verbale 01MREP è avvenuto sulla merce segregata con la seguente dicitura sui colli: Belhassine Monia via Saturno 9 Scoglitti (RG)

Accertato che nei D.D.T. n.° 41 e n.° 44 sopra citati **risultava ben chiaro l'indirizzo della ditta Belhassine Monia sita in C/da Piano Savio C.P. in Vittoria;**

Che, anche considerando la contestazione avvenuta in data 25.8.2014, in applicazione dell'art. 15 L.cit. comma 4, ai sensi del quale le comunicazioni dell'esito delle analisi e dei risultati di revisione ove richiesti, equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'art. 14, risulta che la contestazione è comunque avvenuta tardivamente, in violazione del termine di 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/81;

Che tale circostanza giustifica di per sé la archiviazione del procedimento sanzionatorio e risulta assorbente di ogni altra eccezione proposta dalla ricorrente, quale la violazione dell'art. 15. DPR 327/80 (in quanto, si afferma, il campione è stato suddiviso in 5 aliquote introdotte in sacchetti senza indicazione del numero del sigillo di riferimento, né della allegata la lettera di accompagnamento del campione ai fini della tracciabilità dello stesso) e che il pomodorino ciliegino, rinvenuto in cassetta denominata "LE PRIMIZIE" non dia certezza della provenienza di tale cassetta;

Considerato che, circostanza assai rilevante, risulta confermato che la ricorrente non ha mai utilizzato sostanze fitosanitarie vietate, come hanno riscontrato in sede di accertamento ispettivo presso l'attività produttiva il 06.05.2014 i Tecnici della Prevenzione dell'ASP di Ragusa, che si sono attivati su impulso dell'ARPAV, riscontrando la inesistenza presso la stessa sia di MEPANIPYRIM e che di FENARIMOL e contestando, invece, la diversa violazione dell'art. 6 del regolamento (CE) n.° 852/2004 per avere omesso di comunicare all'Autorità Competente la Registrazione (DIA) prevista per l'esercizio dell'attività di produzione primaria di ortaggi in serra;

Che tale violazione è stata già sanzionata con Ordinanza Ingiunzione dell'ASP di Ragusa n.° 94 del 27.11.2014

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

per le motivazioni esposte, l'archiviazione del verbale di contestazione n.°86148 del 1.9.2014 – dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale di Verona)

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

Ragusa, 20 GEN. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aficò



